

LE REGOLE DEI SALDI

Nulla cambia sul fronte delle modalità di svolgimento. Restano, infatti, confermate le regole per l'informazione e la tutela del consumatore, che Confcommercio Vicenza intende ricordare al fine di garantire la massima trasparenza in tempo di vendite di fine stagione.

Merce in saldo. I capi proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Gli articoli in saldo devono inoltre essere fisicamente ben distinti e quindi separati in modo chiaro ed inequivocabile da quelli eventualmente posti in vendita a condizioni ordinarie.

Indicazione dei prezzi. E' obbligatorio esporre la merce in saldo - sia in vetrina che all'interno del negozio - con l'indicazione della percentuale di sconto applicata, prezzo normale di vendita e il prezzo scontato.

Pubblicità. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati graficamente in modo non ingannevole per il consumatore.

Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso in cui ciò risulti impossibile o eccessivamente oneroso, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo pagato.

Prova dei capi: è rimessa alla discrezionalità del negoziante.

Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione.

IL "GLOSSARIO" DELLE VENDITE STRAORDINARIE

VENDITE DI FINE STAGIONE (*così detti Saldi*)

Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento, se non venduti entro un certo periodo di tempo.

VENDITE PROMOZIONALI

Sono effettuate dall'esercente al fine promuovere la vendita alcuni o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita. Ogni anno si possono svolgere un numero indefinito di vendite promozionali. Possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno, ad eccezione del periodo antecedente all'inizio delle vendite di fine stagione, individuato in 30 giorni. Tale divieto non si applica ai prodotti non aventi carattere di stagionalità.

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Sono effettuate dall'esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci, in particolari momenti di vita della propria impresa:

- cessazione dell'attività;
- trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda;
- trasferimento dell'azienda in altro locale;
- trasformazione o rinnovo locali.

Possono essere realizzate in qualsiasi periodo dell'anno, per la durata massima di ciascun periodo di 6 settimane.